



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona
Area Gestione del Territorio

Il Sindaco
Avv. Damiano Costantini

Il Segretario Generale
Dott. Gianluca Mazzanti

Il Responsabile del V Settore
Ing. Giorgia Vitaloni

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE *Testata 4*

elaborato: **E06**
**ALLEGATO INTEGRATIVO ALLE
NTA del PRG**

Progettisti
Arch. Maria Alessandra Marincioni
Arch. Manuela Vecchiotti

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgia Vitaloni

Maggio 2017

Adeguamento al parere ENAC
Settembre 2017



E06 ALLEGATO NORMATIVO

Nelle **zone di tutela indicate** nel “Piano di Rischio Aeroportuale Testata 4” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del previo parere dell'ENAC in data **15.09.2017 n. 93221**, redatto in conformità alle prescrizioni del “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti” e ai sensi del “Codice della Navigazione Aerea”, Libro I, Capo III “Vincoli della proprietà privata”, art.707 aggiornato all'**Emendamento n°7** e art. 711, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC con Delibera n° 47 del 20.10.2011, **vigono le seguenti normative:**

1 - DISPOSIZIONI GENERALI per le Zone di Tutela A, B, C, C1, C2, D1, D2

La pista dello scalo aeroportuale “*Raffaello Sanzio*” di Ancona-Falconara risulta appartenente al codice 4D (elevabile a 4E) ed è caratterizzata da **SETTE** zone di tutela, meglio identificate nell'allegato grafico.

Nelle zone di tutela **A, B, C, C1, C2**, sono vietate la previsione e la costruzione di nuove strutture aventi destinazioni d'uso ritenute “sensibili” come di seguito specificato :

- 1) insediamenti ad elevato affollamento, quali: centri commerciali, istituti scolastici, istituti religiosi, alberghi, stadi, centri congressuali; le attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere locale evitando perciò una concentrazione sia di cubature che di servizi che possa elevarle a rango territoriale;
- 2) edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono creare pericolo di incendio o comunque amplificare il danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali:
 - distributori di carburante;
 - depositi di liquidi infiammabili e/o esplosivi (esclusivamente destinati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - industrie chimiche;
 - depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - cabine gas ad alta pressione;
 - consistenti insediamenti ed attività con carico antropico elevato;
- 3) I cambi d'uso degli immobili esistenti per le finalità e gli usi sopraelencati.

Nelle zone di tutela **D1 e D2** sono vietate la previsione e la costruzione di interventi puntuali ad elevato affollamento quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva. Le attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere locale evitando perciò una concentrazione sia di cubature che di servizi che possa elevarle a rango territoriale; sono altresì vietati i cambi d'uso degli immobili esistenti per le predette finalità.

In tutte le zone di tutela **sono sempre consentite** infrastrutture, attrezzature e servizi d'interesse generale, qualora non costituiscano polo d'aggregazione permanente per un numero elevato di persone.

Qualora lo strumento urbanistico preveda aree edificabili soggette ad attuazione indiretta (*piani attuativi*) ricadenti in zone di tutela di differente grado, la verifica del limite massimo consentito potrà essere condotta per porzioni d'area, ammettendo quindi la migrazione parziale della capacità edificatoria tra le porzioni stesse .

In tali porzioni di area non potranno comunque essere superati i limiti massimi della specifica zona di tutela in cui ricadono.

Il presente Piano conferma il principio di conservazione degli edifici e delle attività esistenti. Tuttavia, nel caso di aree o siti sensibili attualmente presenti entro le zone di tutela, si stabilisce il principio generale di divieto di incremento della volumetria che determina un aumento del carico antropico o un'amplificazione del danno in caso di eventuale incidente. Nell'ambito del presente Piano determinano **incremento del carico antropico** gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma prolungato nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi. Al contrario, non producono aumento del carico antropico la costruzione di autorimesse, locali di servizio, locali tecnici, depositi, magazzini, ecc.

Gli interventi di cui alla L.R. 22/2009 e ss.mm. (**Piano Casa**) che dovessero riguardare gli immobili ricadenti nelle zone di tutela A, B, C, C1, C2, D1, D2, del presente Piano di Rischio Aeroportuale sono consentiti purché avvengano nel pieno rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art.1 delle presenti Norme Tecniche. **Inoltre, detti interventi potranno essere attuati in zona di tutela A solo nel caso in cui gli stessi non comportino un incremento del carico antropico esistente.**

Gli interventi di cui all'Art. 14 del DPR 380/2001 (**Permesso costruire in deroga agli strumenti urbanistici**) che dovessero riguardare gli immobili ricadenti nelle zone di tutela A, B, C, C1, C2, D1, D2 del presente Piano di Rischio Aeroportuale sono consentiti purché avvengano nel pieno rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art.1 delle presenti Norme Tecniche.

2 - DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE

- **ZONA DI TUTELA "A"**

Tale zona di tutela individua lo spazio aereo immediatamente a ridosso della piattaforma aeroportuale.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona A del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, solo insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità bassi (*fino a **UT=0,50 mq/mq di SUL***).

- **ZONA DI TUTELA "B"**

Tale zona di tutela individua lo spazio aereo d'avvicinamento alla piattaforma aeroportuale.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona B del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di utilizzazione territoriale bassi (*fino a **UT=0,50 mq/mq di SUL***).

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità medi (*fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***).

- **ZONA DI TUTELA "C"**

Tale zona di tutela individua il corridoio per le operazioni di atterraggio-decollo degli aeromobili.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona C del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di edificabilità medi (*fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***).

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,60 mq/mq di SUL***.

- **ZONA DI TUTELA “C 1”**

Tale zona di tutela individua la fascia longitudinale est più prossima alla pista.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona C1 del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,60 mq/mq di SUL***.

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,60 mq/mq di SUL***.

- **ZONA DI TUTELA “C 2”**

Tale zona di tutela individua la fascia longitudinale ovest più prossima alla pista.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona C 2 del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di edificabilità medi (*fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***).

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***.

- **ZONA DI TUTELA “D 1”**

Tale zona di tutela individua la fascia longitudinale est più esterna alla pista.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona C 2 del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,60 mq/mq di SUL***.

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,60 mq/mq di SUL***.

- **ZONA DI TUTELA “D 2”**

Tale zona di tutela individua la fascia longitudinale ovest più esterna alla pista.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona D 2 del piano di rischio aeroportuale, sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d'uso a **residenziale** con indici di edificabilità medi (*fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***).

Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti di tipo **non residenziale** con indici di edificabilità *fino a **UT=1,00 mq/mq di SUL***.

3 - LIMITAZIONI ART. 711 DEL CODICE

Le Tavole PC 01 A-B-C fornite da ENAC rappresentano le zone nelle quali si applicano limitazioni per alcuni tipi di attività a causa della loro pericolosità per la navigazione aerea.

Le limitazioni sono di diverso tipo (**divieto assoluto** oppure **sogette a valutazione** mediante obbligo di richiesta di parere preventivo all'ENAC) a seconda del tipo di attività e della loro ubicazione all'interno della zona delimitata dalla linea gialla o della zona delimitata

dalla linea rossa. Tuttavia il territorio di Chiaravalle è compreso per intero in entrambe le zone. Pertanto le seguenti limitazioni si applicano su tutto il territorio comunale.

a) Discariche

Per la **valutazione** della accettabilità delle discariche da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà fare riferimento alla Informativa Tecnica "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale" pubblicate sul sito internet di ENAC www.enac.gov.it.

b) Altre fonti attrattive di fauna selvatica

A titolo di esempio tra le fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale si indicano:

- * impianti di depurazione acque reflue, laghetti e bacini di acqua artificiali, canali artificiali;
- * produzioni di acquacoltura, aree naturali protette;
- * piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
- * industrie manifatturiere;
- * allevamenti di bestiame

Per la **valutazione** della accettabilità degli impianti, attività o piantagioni sopra elencati da realizzare in prossimità degli aeroporti, con la individuazione delle tecniche di mitigazione delle fonti di attrazione, si dovrà fare riferimento alla Informativa Tecnica "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" pubblicate sul sito internet di ENAC www.enac.gov.it.

c) Superfici riflettenti

Per la **valutazione** della accettabilità delle superfici riflettenti di estensione superiore a 500 mq, quali pannellature fotovoltaiche, specchiature di impianti solari a concentrazione o manufatti con finiture esterne riflettenti che presentano vetrate, dovrà essere attestato che non vi siano fenomeni di abbagliamento ai piloti degli aeromobili impegnati nelle procedure di volo in atto sull'aeroporto riguardanti le operazioni di atterraggio e circuitazione. Nel caso di iniziative edilizie che comportino più edifici su singoli lotti dovrà comunque essere presa in considerazione la somma delle singole installazioni; qualora la superficie totale coperta dalle pannellature sia non inferiore a 500 mq. ed il rapporto tra la superficie coperta dalle pannellature ed il lotto di terreno interessato dall'edificazione sia non inferiore a 1/3, dovrà esserne verificato il potenziale abbagliante.

d) Ciminiera con emissione di fumi

Sono soggette a **valutazione** di accettabilità.

e) Apparati radioelettrici radianti

Sono soggetti a **valutazione** di accettabilità gli apparati radioelettrici radianti rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n° 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

f) Luci fuorvianti o laser

Sono soggette a **valutazione** di accettabilità le installazioni di sorgenti laser e proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento) che ricadono in una fascia di 1.000 metri lungo il prolungamento dell'asse pista (simmetrica rispetto ad essa) che si estende per 15 Km oltre la soglia pista e ad una distanza inferiore di 5 Km dalla soglia pista (cfr cap. 6 par. 1.3.3 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti).

Per le luci fuorvianti o laser che ricadono nel suddetto ambito, dovranno adottarsi le seguenti cautele:

- a) i laser non devono superare la potenza radiante di picco di 20 W;

- b) i raggi laser possono essere emessi solo al di sotto del piano orizzontale, qualora edifici o rilievi naturali non ne impediscano la proiezione lungo l'asse pista;
- c) ove non sia possibile tale schermatura, l'operatore del laser deve predisporre un contatto radio o telefonico, per ricevere istruzioni di disattivazione immediata del fascio luminoso;

Se le precedenti cautele non sono possibili, l'ENAC non autorizzerà l'impiego di tale sorgente laser.

g) Campi eolici

Per i Campi eolici vige il **divieto assoluto** di installazione su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli impianti mini-eolici di elevazione dal suolo inferiore a 30 metri.